



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E [NOME DELL'ENTE – ISTITUTO DEPOSITARIO] PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO REGIONALE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE. L. 15 APRILE 2004, N. 106. DPR 3 MAGGIO 2006, N. 252.

## FRA

- ... nato a ... il ..., domiciliato per la carica a Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n... del ... e in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n... del ...

## E

- ... nato a ... il ..., domiciliato per la carica a ..., il quale interviene non per sé ma in nome e per conto del [nome dell'ente / istituto] ..., codice fiscale ..., così come autorizzato con ...

## PREMESSO

- che la Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” ha istituito il deposito obbligatorio o “legale” dei documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione;
- che il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale;
- che il DPR 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” specifica le modalità e i tempi per la costituzione degli “Archivi delle produzioni editoriali regionali”;
- che la Regione del Veneto ha individuato gli Istituti atti a ricevere gli esemplari d’obbligo con DGR n. 1437 del 22.5.2007, proponendo un elenco ratificato con DM del 28.12.2007 e pubblicato in G. U. n. 38 del 14.2.2008;
- che successivamente, con DGR n. 3250 del 4.11.2008 e n. 2100 del 14.7.2009, sono stati approvati gli schemi di convenzione, di durata quinquennale, che disciplinavano con gli Istituti depositari le modalità attuative del deposito legale;
- che è necessario dare corso al rinnovo di tali accordi;
- che con DGR n. ... del ... sono stati confermati, con un’unica eccezione, gli Istituti depositari veneti già individuati e approvati i relativi schemi di convenzione;
- che [nome dell’Istituto depositario] annovera tra i propri fini la conservazione del patrimonio bibliografico ed è dotato della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie per garantirla;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## 1. Finalità.

La Regione del Veneto (d’ora in poi Regione) e [nome dell’Istituto depositario] (d’ora in poi Istituto), collaborano per la corretta conservazione, gestione e valorizzazione dei documenti [indicare la tipologia] ricevuti per deposito legale e costituenti l’Archivio regionale della Produzione Editoriale, secondo quanto previsto dalla L. 15 aprile 2004, n. 106 e dal suo Regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252).

## 2. Attività

La Regione;



3ff8df51



- a. favorisce il raccordo, a livello regionale, con gli altri Istituti depositari;
- b. definisce, sulla base dell'allegato tecnico, parte integrante del presente accordo con l'Istituto, le modalità di gestione delle pubblicazioni, per quanto riguarda l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, finalizzata all'implementazione del catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), e l'organizzazione dei servizi, collaborando al reperimento di strumenti e risorse;
- c. coopera con l'Istituto nell'individuare i soggetti obbligati al deposito legale e la loro produzione editoriale al fine di rendere più agevole e completa la raccolta dei documenti editi sul territorio;
- d. promuove, in collaborazione con l'Istituto, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale per favorirne l'accesso;
- e. ottempera agli obblighi conservativi previsti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 30 c. 1;
- f. sanziona, a seguito del processo verbale di accertamenti trasmesso dall'Istituto depositario, i soggetti inadempienti secondo le modalità previste dall'art. 44 del DPR n. 252/2006 e dalle norme nazionali e regionali in materia di sanzioni amministrative;
- g. individua nel Direttore della Sezione Beni culturali il responsabile delle attività per il deposito legale.

Il [nome dell'ente – Istituto depositario]:

- a. riceve e conserva una copia dei documenti [indicare la tipologia], trasmettendo alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle pubblicazioni acquisite nell'anno precedente coi relativi dati inventariali;
- b. cataloga con continuità e regolarità secondo gli standard nazionali (ai fini dell'implementazione del Servizio Bibliotecario Nazionale) e collabora ai progetti di valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale;
- c. assicura, in base alle proprie competenze e specificità, l'accesso ai documenti non appena concluse le procedure gestionali di acquisizione, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
- d. assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità;
- e. previo consenso della Regione, inoltra agli organi competenti ogni richiesta di autorizzazione per gli interventi di tutela che si rendessero necessari sul materiale acquisito, secondo quanto previsto dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. i);
- f. effettua, ove necessario, copie al fine di consultazione e conservazione dei documenti, nel rispetto delle normativa sul Diritto d'Autore;
- g. individua, d'intesa con la Regione, le modalità di gestione e fruizione più idonee per la corretta conservazione dei documenti;
- h. verifica l'esatto adempimento delle prescrizioni previste dalla Legge e relativo Regolamento, reclamando le pubblicazioni non pervenute secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'art. 44 del Regolamento e trasmette alla Regione il processo verbale di accertamento dell'inadempimento;
- i. individua, in qualità di responsabile delle attività per il deposito legale, ...

#### Art. 3. Durata

Il presente accordo ha durata di cinque anni dalla data della stipula, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi tramite PEC.

La convenzione è rinnovabile per ulteriori 3 anni, previo accordo tra le parti.

#### Art. 4. Controversie

Per eventuali controversie inerenti il presente accordo si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

#### Art. 5. Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.



3ff8df51



Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

